Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Mercoledì 9 novembre — Numero 262

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale) » 90; » » 50; » » 20
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO-LEGGE *31 ottobre 1921, n. 1493, che, fermo restando il prezzo del sale comune, modifica la tariffa dei prezzi per la vendita degli altri sali.*

REGI DECRETI *nn.* 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 *e* 1451 *riflettenti: applicazioni di tassa di esercizio.*

Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1493, ***che, fermo restando il prezzo del sale comune, modifica la tariffa dei prezzi per la vendita degli altri sali.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 10 novembre 1921, fermo restando il prezzo del sale comune, la tariffa dei prezzi per la vendita degli altri sali è stabilita come appresso:

Qualità dei sali	Prezzo per quintale	
	Pei rivenditori	Pel pubblico
	Lire	Lire
Sale macinato e di Volterra	95	100
Sale raffinato	194	200
Sale comune per la salagione dei pesci . .	—	30
Sale macinato per la salagione dei pesci . .	—	40
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili destinati all'estero e per i quali è accordata speciale facilitazione	—	30
Sale per la preparazione dei gelati e vini spumanti	—	40
Sale per la industria del freddo, esclusa quella della preparazione dei gelati e vini spumanti	—	25
Sale per la pastorizia e per le altre industrie agevolate	—	30
Salaccio	—	15
Sale per la produzione della soda e derivati e del cloruro d'ammonio, della riduzione dei minerali e della lavorazione del ferro e dell'acciaio: in esenzione da imposta (art. 1 decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149)	—	Il prezzo è stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 2.

Il prezzo del sale raffinato, ceduto ai sensi degli articoli 5 e 9 del decreto-legge Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 149, per la preparazione del presame o caglio e per la fabbricazione dei sali speciali da tavola, destinati all'estero, è elevato rispettivamente a L. 120 e 40 al quintale.

Per i sali commestibili indicati nella tabella allegata al su citato decreto, il prezzo massimo è stabito come segue:

Sale da cucina: granito, in sacchetti od involucri speciali, in pani o tavolette, L. 1,50 al kg.

Sale macinato e di ebollizione: condizionato in sacchetti, pacchi od altri recipienti, L. 1,80 al kg.

Sali speciali da tavola: in recipienti di tipo vario, L. 12 al kg.

Art. 3.

Il diritto di monopolio per la importazione di sali speciali da tavola, ad esclusivo uso personale, consentita con l'art. 10 del su ricordato decreto-legge 18 gennaio 1917, n. 149, è elevata a L. 12 al kg.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 sono applicabili anche ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n 1778, eccettuati quelli dei comuni di Zara e di Lagosta.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1440. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vimercate (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L 2000

N. 1441. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Contursi (Salerno), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1500.

N. 1442. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casale Monferrato (Alessandria), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1443. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Forlì, di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1444. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vigliano Biellese (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1445. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Campagnola Emilia (Reggio Emilia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1500.

N. 1446. Regio decreto 29 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rovigo di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1447. Regio decreto 25 settembre 1921 col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Mantova di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1448. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Isola del Liri (Caserta) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1449. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Vestone (Brescia) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000.

N. 1450. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cascina (Pisa), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1451. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castello sopra Lecco (Como), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.